Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 | **ROMA — Martedì, 6 ottobre** | **Numero 233.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione. anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 546 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento di polizia, d'igiene e per le scuole rurali nell'Agro romano, approvato con R. decreto del 3 settembre 1906, n. 622;

Udita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Roma del 27 aprile e 8 maggio 1908, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione n. 2120 del 2 giugno 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione e della grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dell'agricoltura, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istru-

zione e della grazia e giustizia, in esecuzione dell'art. 44 del regolamento di polizia, d'igiene e per le scuole rurali nell'Agro romano, approvato con R. decreto del 3 settembre 1906, n. 622, concernente la riorganizzazione e il funzionamento del corpo di agenti a cavallo per il servizio di sorveglianza per la esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il bonificamento dell'Agro romano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
COCCO-ORTU.
CARCANO.
LACAVA.
BERTOLINI.
RAVA.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per la riorganizzazione del Corpo degli agenti a cavallo per il servizio di sorveglianza del bonificamento agrario, idraulico ed igienico dell'Agro romano.

CAPITOLO I.

Organizzazione del servizio.

Art. 1.

A tenore dell'art. 44 del regolamento di polizia, d'igiene e per le scuole rurali dell'Agro romano, approvato con R. decreto del 3 settembre 1906, n. 622, è istituito un corpo di agenti a cavallo per il servizio di sorveglianza per la esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il bonificamento agrario, idraulico ed igienico dell'Agro romano.

Ai predetti agenti di sorveglianza per il bonificamento dell'Agro romano è attribuita la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, giusta gli articoli 56, 57 e 61 del Codice di procedura penale e di agenti di pubblica sicurezza, nel modo stabilito dall'articolo 36 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza del 21 agosto 1901, n. 409.

Art. 2.

Il numero degli agenti per la sorveglianza di cui all'articolo precedente, è fissato in trenta, non compreso il comandante che sarà preferibilmente un ufficiale forestale scelto dal Ministero di agricoltura e distaccato dall'Amministrazione forestale.

Art. 3.

Gli agenti dovranno risiedere nella stazione che sarà loro assegnata dal Ministero. Essi funzioneranno in sei brigate di quattro agenti (guardie) ciascuna, comandate da un brigadiere, che alla sua volta rimarrà alla immediata dipendenza dell'ufficiale comandante del corpo.

CAPITOLO II.

Ammissione e promozione.

Art. 4.

L'ammissione definitiva nel corpo degli agenti di sorveglianza per il bonificamento dell'Agro romano, avrà luogo esclusivamente per esame, giusta la disposizione contenuta nell'art. 45 dell'anzidetto regolamento di polizia e d'igiene, e la nomina sarà provvisoria per un anno, decorso il quale, l'agente meritevole sarà definitivamente nominato.

Art. 5.

Ogni aspirante presenterà domanda su carta da bollo da una lira, scritta di suo pugno, diretta al Ministero di agricoltura, industria e commercio, ispettorato generale delle acque, foreste, bonificamenti e demani e corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, comprovante che l'aspirante ha compiuti i 21 anno e non oltrepassati i 25 al giorno della pubblicazione dell'avviso di concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Quest'ultimo limite d'età è esteso a 30 anni per i sottufficiali dell'esercito e per coloro che prestarono lodevole servizio nel corpo dei sorveglianti forestali o degli agenti forestali provinciali, nell'arma dei RR. carabinieri, nei corpi delle guardie di finanza, di città o dei municipi, nonchè pei licenziati dalle scuole speciali e pratiche di agricoltura, e dalla scuola per gli agenti forestali in Cittaducale;

b) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità del Comune, nel quale l'aspirante ebbe dimora negli ultimi due anni, vidimato dall'autorità politica del circondario o del distretto;

c) certificato penale non anteriore ai sei mesi dalla data dell'avviso di concorso, da cui risulti che l'aspirante non ebbe a subire alcuna condanna;

d) attestato medico rilasciato da un ufficiale sanitario militare o dal medico provinciale, comprovante la sana costituzione fisica e la statura non inferiore ad un metro e sessanta centimetri;

e) congedo dell'esercito o di corpi militarizzati, oppure l'attestato di aver soddisfatto gli obblighi di leva e di aver frequentato il tiro a segno;

f) certificato di stato civile, da cui risulti che l'aspirante è celibe o vedovo senza prole;

g) qualunque altro certificato di studio, di benemerenza e di servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni o privati.

Art. 6.

La nomina sarà fatta con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, in seguito al risultato dell'esame di concorso accennato nel precedente articolo 4 e ad una prova di equitazione e di governo dei cavalli.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che prestarono servizio nei corpi militarizzati dello Stato e della Provincia.

I primi sei della graduatoria degli esami di concorso saranno nominati facenti funzioni di brigadiere.

Art. 7.

Le promozioni a brigadiere ed a ff. di brigadiere saranno fatte, dopo un anno di esperimento, dal ministro di agricoltura, su proposta dell'ispettore generale delle acque, foreste, bonificamenti e demani.

Le promozioni anzidette, si faranno a scelta fra gli agenti che per meriti speciali di buona condotta, capacità ed attività si saranno addimostrati idonei a disimpegnare il comando e la direzione della brigata.

Uno dei brigadieri potrà essere nominato maresciallo, ed allora godrà di un maggior assegno di L. 300 annue. Questi dovrà sostituire il comandante ogni qualvolta occorrerà.

CAPITOLO III.

Assegni, iscrizione alla Cassa nazionale per gli operai, compensi e premi.

Art. 8.

A ciascun agente verrà corrisposto l'annuo assegno di L. 1200, ed ai brigadieri quello di L. 1500, pagabili in dodici rate eguali mensili posticipate, lorde da ricchezza mobile.

Verrà inoltre accordato l'aumento sessennale del decimo dell'assegno tanto ai brigadieri, che agli agenti, però tale aumento rimane per tutti limitato a soli due sessenni. Il pagamento degli assegni fatto dietro esibizione della nota nominativa che sarà mensilmente rilasciata dall'ufficiale comandante, in conformità di quanto si pratica per gli altri impiegati dello Stato.

Art. 9.

Gli agenti saranno, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1899, n. 350, ed il Ministero stesso, per tutto il tempo in cui rimarranno in servizio, corrisponderà alla Cassa i contributi relativi.

Art. 10.

Gli agenti di sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano hanno diritto ai premi, di cui si occupa l'art. 49 del regolamento di polizia, d'igiene e per le scuole rurali a quelli stabiliti dall'art. 71 (lettera *f*) del regolamento pel bonificamento agrario dell'Agro romano suddetto e agli altri stabiliti da disposizioni e da leggi speciali, qualora contestassero contravvenzioni in relazione ai rami di servizio loro affidati, nonchè alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di polizia stradale ed idraulica, di caccia e di pesca.

Art. 11.

Agli agenti di sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano, durante il periodo estivo, e cioè dal 15 giugno al 15 settembre, verrà corrisposta l'indennità speciale per la residenza in zone malariche, in ragione di L. 30 mensili.

Art. 12.

Gli agenti avranno diritto all'indennità di missione, in ragione di L. 5 al giorno, tutte le volte che dovranno coadiuvare materialmente i funzionari dell'Ispettorato incaricati di operazioni tecniche.

Quando però gli agenti non siano costretti a pernottare fuori della caserma, l'indennità sarà ridotta a L. 2.50.

L'indennità di L. 5 spetta pure agli agenti chiamati in servizio di pubblica sicurezza, oppure incaricati dell'accertamento di reati punibili a querela di parte, nell'interesse di privati.

CAPITOLO IV.

Divisa ed armamento.

Art. 13.

La divisa degli agenti di sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano sarà quella stabilita col R. decreto 5 gennaio 1879, n. 4635, in esecuzione dell'art. 51 del regolamento per l'attuazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917, con la sigla *A. R.* ai lati dello stemma del berretto e sui bottoni della giubba, salve le modificazioni apportate col R. decreto 18 febbraio 1901, n. 94, descritta nell'allegato *A*.

Art. 14.

Gli oggetti della divisa saranno per la prima volta forniti gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; però le provviste successive, come le riparazioni, saranno a carico dei singoli agenti, che costituiranno un fondo di L. 100 con ritenute sull'assegno annuo di L. 7 mensili e con i premi in caso di bisogno. Il detto fondo dovrà essere esclusivamente destinato al pagamento degli effetti vestiario.

Art. 15.

Le armi e le munizioni sono fornite a spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che provvederà anche alle riparazioni e rifornitura, salvo che fossero occasionate da incuria o colpa degli agenti, nel qual caso saranno tenuti a sostenerne la spesa.

Art. 16.

L'armamento sarà quello stabilito dal combinato disposto dei RR. decreti 5 gennaio 1879, n. 4695 e 18 febbraio 1901, n. 94, descritto nella tabella *B*.

In caso di dimissione, licenziamento o di morte dell'agente, il comandante del corpo, curerà il ritiro degli oggetti d'armamento e delle munizioni consegnate.

Art. 17.

Tutte le volte che l'agente sia tenuto al pagamento delle armi guaste o disperse, si provvederà alla ritenuta sull'assegno mensile in ragione di un decimo del medesimo.

Art. 18.

Alla fine di ogni anno si liquideranno i conti e gli agenti che avranno un credito di massa superiore a L. 100 potranno prelevarne l'eccedenza.

Art. 19.

Allorquando gli agenti cesseranno dal servizio, avrà luogo la liquidazione del loro conto massa, ed il credito risultante sarà pagato ad essi od ai loro eredi.

Art. 20.

L'agente assume impegno di soddisfare integralmente il suo debito di massa prima di fare istanza per essere esonerato dal servizio.

Art. 21.

Nei casi di rifornitura o riparazioni di oggetti di vestiario, l'importo relativo sarà pagato dal comandante del corpo con i fondi di cui all'art. 14. Lo stesso avrà luogo per le rifornitura e per le riparazioni dell'armamento in tutti i casi in cui gli agenti ne debbano rispondere per il disposto dell'art. 15, pagandone però l'importo con la ritenuta stabilita dall'art. 14.

Art. 22.

È fatto obbligo agli agenti di vestire sempre la divisa senza arrecarle alcuna variazione, o di portare in servizio l'armamento prescritto.

CAPITOLO V.

Cavalcature, bardature e foraggi.

Art. 23.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio fornirà agli agenti il cavallo e la relativa bardatura, addebitando però l'ammontare del solo cavallo a ciascuno di essi. Detta somma dovrà scontarsi mediante ritenuta di L. 7.50 da effettuarsi sull'assegno mensile. Il cavallo apparterrà allo Stato finchè l'agente non l'avrà completam nte pagato. I cavalli saranno assicurati per il prezzo di acquisto presso qualche Società ippofila, a spese del Ministero di agricoltura.

Art. 24.

La razione pel cavallo verrà corrisposta in natura, nella misura stabilita per i reggimenti di cavalleria leggera e la spesa relativa sarà sostenuta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 25.

Le spese di malattia del cavallo saranno a carico del Ministero, salvo quelle derivanti da incuria. In quest'ultimo caso, le spese saranno a carico dell'agente negligente e si pagheranno con trattenute nella misura non superiore ai due decimi dell'assegno mensile da effettuarsi dal comandante del corpo.

Ove un cavallo più non risponda alle esigenze del servizio per malattia sopravvenuta o per qualunque altra causa, l'agente a cui appartiene l'animale è tenuto a sostituirlo con altro rispondente ai bisogni del servizio ed accettato come tale dal comandante, in seguito a visita veterinaria.

Nessun compenso o sussidio può essere chiesto dall'agente, oltre quello spettantegli per l'assicurazione di cui all'art. 23.

Capitolo VI.

Caserme.

Art. 26.

Ciascun agente è obbligato ad alloggiare nella caserma che il Ministero di agricoltura gli assegnerà. Ogni caserma sarà composta dell'ufficio del brigadiere, di tre camere da letto, della cucina, della scuderia e dei magazzini per i foraggi, per le bardature e per le provviste. Inoltre, ad ogni caserma sarà annesso, possibilmente, un orto per il vivaio forestale, per le civaie e per l'apiario.

Agli attrezzi ed alle spese d'impianto dell'orto provvederà il Ministero di agricoltura.

Gli agenti di ciascuna brigata sono in solido responsabili dei guasti che si avverassero nell'alloggio loro assegnato, salvo che il guasto sia stato commesso da uno o più agenti determinati. I danni saranno rimborsati con ritenute mensili non eccedenti le L. 6.

Capitolo VII.

Fornitura oggetti di cancelleria.

Art. 27.

Il Ministero d'agricoltura provvederà le singole brigate delle pubblicazioni occorrenti per il disimpegno dei servizi, degli stampati, della carta e degli altri oggetti di cancelleria.

Capitolo VIII.

Doveri.

Art. 28.

Agli agenti di sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano sono affidate:

a) la sorveglianza dei fondi e delle tenute comprese nella zona soggetta alla bonificazione agraria, indicati nelle carte topografiche che verranno loro fornite;

b) la custodia dei terreni bonificati e delle opere idrauliche costruite nel perimetro della zona del bonificamento idraulico, accertandone i danni e denunciando gli autori alle competenti autorità;

c) la sorveglianza per l'esatta applicazione ed esecuzione, entro la zona anzidetta, delle disposizioni del regolamento di polizia, d'igiene e per le scuole rurali, facendone rapporto al comandante del corpo per i successivi provvedimenti;

d) la sorveglianza, come ufficiali di polizia giudiziaria, all'esatta osservanza delle leggi di pubblica sanità, forestali, sui lavori pubblici, sulla caccia e sulla pesca;

e) la vigilanza per la esecuzione di tutte quelle disposizioni che, con ordine di servizio, saranno impartite volta per volta dal Ministero o dal comandante del corpo;

f) ed infine la esecuzione di tutti gli incarichi che potranno essere concretati fra il Ministero di agricoltura ed il comune di Roma nell'interesse di questo ultimo.

Capitolo IX.

Servizio e disciplina.

Art. 29.

Fra gli agenti di sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano deve osservarsi la più rigorosa disciplina gerarchica, come in qualunque altro corpo militarizzato.

Gl'inferiori in grado ed in comando sono obbligati a salutare i loro superiori ed a salutare gli ufficiali del R. esercito, forestali, delle guardie di finanza e di città, sempre che questi siano in divisa.

Art. 30.

I doveri principali di disciplina sono: subordinazione ai superiori in grado ed in comando; rispetto alle autorità ed ai funzionari civili e militari; zelo e fermezza nello adempimento dei propri doveri; contegno decoroso, integrità, condotta morigerata e modi urbani con tutti.

Art. 31.

La trasmissione delle carte riguardanti il servizio, come delle domande personali, deve essere sempre fatta per via gerarchica.

Art. 32.

È assolutamente vietato agli agenti di sorveglianza dell'Agro romano di ricevere dai particolari, per il disimpegno del servizio loro affidato, alloggio, vitto, compensi o regali, di prendere parte direttamente o indirettamente a qualunque commercio, e di partecipare a qualunque industria o negozio, come ad Associazioni di qualsiasi genere. Non possono esercitare altro impiego, professione od arte, nè accettare alcuno incarico, nè occuparsi di lavori estranei all'ordinario loro servizio.

È parimente proibito loro di esercitare la caccia e la pesca in qualunque tempo dell'anno.

Art. 33.

Gli agenti sono obbligati a serbare il segreto sugli affari di servizio loro affidati.

Art. 34.

A nessuno degli agenti è lecito assentarsi dalla propria residenza senza superiore autorizzazione. Potranno però godere di licenze da concedersi dal comandante, in seguito ad autorizzazione del Ministero.

La durata complessiva delle licenze non potrà oltrepassare, durante l'anno, i venti giorni.

In caso di malattia, il Ministero d'agricoltura, potrà accordare altri trenta giorni di licenza senza perdita di assegno ed ulteriormente altri due mesi con assegno ridotto alla metà. Se trascorsi questi periodi l'agente non sia in grado di riprender servizio, sarà licenziato.

Le malattie degli agenti verranno constatate da un medico militare a cura e spese del Ministero d'agricoltura e questi stabilirà se l'agente debba essere inviato all'ospedale militare per le necessarie cure. Le spese di ospedalità saranno sostenute dall'agente con trattenute sullo stipendio.

Art. 35.

Qualora si tratti di malattia contratta in servizio e per causa immediata e diretta del medesimo, e comprovata nei modi stabi-

liti dal regolamento 6 settembre 1895, n. 603, il periodo di due mesi con l'assegno ridotto a metà, sarà esteso a quattro mesi.

Se trascorsi sei mesi l'agente non sia in grado di riprendere l'esercizio delle sue funzioni, verrà licenziato, e gli sarà corrisposta una indennità di buona uscita pari a tanti mesi di assegno, quanti anni di servizio ha prestati, salvo casi eccezionali nei quali potrà essere accordato anche un sussidio.

Art. 36.

Gli agenti potranno essere tramutati da una ad altra brigata per ragioni di servizio o disciplinari.

I tramutamenti di brigata saranno ordinati dal Ministero o dal comandante del corpo in seguito ad autorizzazione.

Art. 37.

Agli agenti del corpo di sorveglianza non è, in via ordinaria, permesso di prender moglie. Decorsi però tre anni il Ministero potrà permettere ai più zelanti e distinti agenti di ammogliarsi, ma a determinate condizioni, da stabilirsi caso per caso.

Gli agenti coniugati dovranno abitare a distanza non maggiore di un chilometro dalla caserma o dormire in caserma tutte le volte che venisse ciò ordinato per ragioni di servizio.

CAPITOLO X.

Punizioni.

Art. 38.

Le punizioni degli agenti di sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano sono:

1° l'ammonizione;

2° la sospensione dall'assegno;

3° la sospensione dall'assegno e dalle funzioni;

4° la remozione dal grado;

5° il licenziamento;

6° l'espulsione dal corpo.

Art. 39.

L'ammonizione può essere inflitta dal comandante del corpo redigendone regolare verbale, copia del quale sarà inviata all'Ispettorato generale delle acque, foreste, bonificamenti e demani.

Art. 40.

Le sospensioni dall'assegno fino ad un mese saranno inflitte dall'ispettore generale; le sospensioni dall'assegno e dalle funzioni, nonchè la remozione dal grado, saranno inflitte dalla Commissione di vigilanza per l'applicazione delle leggi sull'Agro romano, su particolareggiato rapporto del comandate e dell'ispettore generale.

Solo in casi eccezionali, il brigadiere potrà temporaneamente sospendere dalle funzioni i propri dipendenti informandone immediatamente il comandante del corpo.

Art. 41.

Il licenziamento dal servizio per causa disciplinare e l'espulsione dal Corpo, saranno decretati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, su proposta della predetta Commissione di vigilanza.

L'espulsione porta seco la perdita del credito di massa.

Il licenziamento anzidetto e l'espulsione impediscono la riammissione nel corpo dell'agente licenziato o espulso.

Art. 42.

Può farsi luogo all'ammonizione per i seguenti motivi:

a) poca esattezza o mancanza di zelo nell'adempimento dei propri doveri e nell'eseguimento degli ordini ricevuti;

b) trascuranza nella nettezza della divisa, delle armi e della persona, nella tenuta delle carte e dei registri d'ufficio;

c) uso di modi aspri e sconvenienti verso chiunque.

Art. 43.

Può farsi luogo alla sospensione dall'assegno da uno a quindici giorni per i seguenti motivi:

a) indebito allontanamento dalla residenza;

b) invio di domande e reclami fuori della via gerarchica;

c) ritardata od ineseguita trasmissione di domande o di reclami che dagli inferiori venissero indirizzati ai superiori;

d) esercizio della caccia o della pesca;

e) rifiuto di saluto ai superiori;

f) non uso della prescritta uniforme;

g) recidività in mancanze, che abbiano dato luogo a precedente ammonizione.

Art. 44.

Può farsi luogo alla sospensione dall'assegno e dalle funzioni fino ad un mese ed alla remozione dal grado, per i seguenti motivi:

a) essere dedito al vino od al giuoco;

b) contrarre debiti, oltre i propri mezzi per soddisfarli;

c) altercare coi compagni o con persone estranee al corpo;

d) ordinare ai dipendenti di prestare opere estranee al servizio;

e) ingiuriare o ricorrere a vie di fatto contro i subalterni o commettere atti d'insubordinazione contro i superiori;

f) trascuranza, senza dolo nell'accertare contravvenzioni;

g) recidività in mancanze che abbiano dato luogo a precedente sospensione;

h) violazione non dolosa del segreto d'ufficio.

Art. 45.

Si farà luogo alla sospensione dall'assegno e dalle funzioni fino a sei mesi, per i seguenti motivi:

a) esercizio di qualunque commercio, industria, negozio od altra occupazione qualsiasi;

b) atti fuori servizio che senza avere il carattere di reato comune possono dare scandalo, e recare danno al decoro del Corpo cui si appartiene;

c) recidività in qualche mancanza per cui venne già comminata la sospensione.

Art. 46.

In tutti i casi in cui gli agenti siano sottoposti a giudizio penale o debbasi procedere ad indagini od ispezioni amministrative per fatti a loro imputati, è in facoltà del Ministero di agricoltura di sospenderli dal soldo o dall'esercizio delle loro funzioni.

Art. 47.

Può farsi luogo al licenziamento per i seguenti motivi:

a) accettazione di compensi o di regali da persone interessate nel bonificamento o nelle imprese di costruzione;

b) essere stato per tre volte sospeso dal soldo o dall'esercizio delle funzioni o rimosso dal grado;

c) rifiuto di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti;

d) abituale negligenza, ovvero quando fatti gravi abbiano compromesso la reputazione del corpo;

e) maltrattamento, vendita o prestito ad estranei del cavallo, vendita o prestito della bardatura, delle armi dello Stato e degli attrezzi od utensili ricevuti in consegna;

f) violazione dolosa del segreto d'ufficio.

Art. 48.

La condanna dell'autorità giudiziaria a pena superiore ai cinque giorni di arresti ed a L. 50 di ammenda, trae seco, di pieno diritto, il licenziamento, e per ogni altra maggior pena si applica di pieno diritto l'espulsione dal corpo, senza che occorra sentire il parere della Commissione di vigilanza.

Il licenziamento ha luogo se la pena è degli arresti, dell'ammenda e della sospensione dall'esercizio della professione.

Per ogni altra maggiore pena si applica l'espulsione.

Nei casi di procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto, l'agente sarà sottoposto al giudizio della Commissione di vigilanza, anche quando non sia stato condannato, se la ordinanza o la sentenza, con la quale finì il giudizio penale, avrà dichiarati insufficienti gli indizi o le prove di reità, od assolto perchè il fatto imputato non costituisce reato a termini di legge, o perchè l'azione penale sia prescritta od in altro modo estinta.

Art. 49.

Non può essere pronunziata o resa definitiva alcuna punizione contro un agente, se prima non gli sia contestata la mancanza o non siano state, in via gerarchica, sentite le eventuali sue discolpe, da presentarsi entro tre giorni.

Art. 50.

Le punizioni di cui sopra, saranno applicate indipendentemente dal deferimento al potere giudiziario, quando per le mancanze commesse vi sia luogo a procedere in via penale.

Art. 51.

Ciascun agente, all'atto della sua ammissione nel corpo, riceverà un libretto per conto della propria massa individuale.

In questo libretto sarà riportato il decreto di nomina, le promozioni, gli aumenti sessennali, i premi, le punizioni e vi saranno descritte le armi, le munizioni e gli oggetti di bardatura ricevuti.

Nel libretto medesimo sarà fatta una descrizione sommaria del cavallo, indicandovi la data di acquisto ed il prezzo.

Nel libretto si annoteranno inoltre tutte le partite costituenti le ritenute e le spese.

Allegato **A.**

Tabella descrittiva della divisa degli agenti di sorveglianza dell'Agro romano.

Giubba in panno turchino scuro, chiusa sul davanti da una fila di bottoni di metallo giallo, orlata di panno verde-quercia, col colletto rivoltato e guarnita sugli avambracci d'un cordoncino di lana verde.

Pantalone corto di panno grigio, con banda di panno verde-quercia, della larghezza di un centimetro.

Cappello di feltro nero all'alpina, di forma tronco-conica, sormontato da calotta emisferica e munita al fondo di tesa leggermente incurvata sul davanti e sul di dietro, rialzata alla parti laterali.

Ai due fianchi all'altezza di mm. 120 vi saranno due occhielli di metallo verniciato in nero per l'aereazione. La tesa è ricoperta di tela lucida nera ed inferiormente di stoffa di lana nera.

Nella parte inferiore del cappello è apposta tutto all'ingiro una sopra fascia di pelle nera verniciata, l'estremità della tesa è orlata della stessa pelle.

L'altezza del cappello è costante di mm. 140, quella della soprafascia di mm. 45.

Sul davanti il cappello porta uno speciale stemma Reale in ottone alto 100 mm. e largo 90 mm., sovrapposto ad una piccola coccarda nazionale di lana di 40 mm. di diametro.

Detto stemma consisterà nella croce Sabauda in campo rosso, sormontata dalla corona Reale, guarnita ai due lati rispettivamente da una delle iniziali *A. R.* (Agro romano) e sorretta da fronde di quercia colorate in verde.

Il cappello è inoltre munito di un soggolo di cuoio nero verniciato.

Sul lato sinistro del lembo superiore della suddetta soprafascia, vi sarà un fregio ad angolo, con il vertice in su, di galloncino di lana verde, largo mm. 5 e vi sarà apposta una nappina verde con una tulipa di ottone, ove è infissa la penna d'aquila, lunga da 30 a 35 cent. esclusa la parte infissa.

Spalline di cordoncino di lana verde.

Berretto di panno turchino con orlatura e fascia di panno verde-quercia, visiera spiegata orizzontale e stemma reale sul davanti ricamato di lana verde, e con ai due lati rispettivamente una delle iniziali *A. R.* (Agro romano).

Mantello lungo di panno bigio, con cappuccio amovibile.

Copertina bianca al berretto ed al cappello per la stagione estiva.

Stivali di color nero, con facoltà di portare i gambali, pure di color nero, nella stagione estiva.

Speroni.

I brigadieri saranno distinti dalle guardie nel modo seguente:

Alamaro d'oro intessuto di lana verde sul bavero della giubba e del mantello della larghezza di due centimetri e lunghezza di cinque.

La giubba sarà guarnita ai paramani delle maniche con un gallone d'oro intessuto di lana verde di millimetri 16 di larghezza, disposto ad angolo col vertice in su.

Sopra la fascia del berretto, porteranno pure un galloncino di oro intessuto di lana verde di millimetri cinque e lo stemma reale sul berretto stesso sarà ricamato in oro.

Le spalline saranno di cordoncino d'oro intessuto di lana verde, della stessa forma di quelle delle guardie.

Sul cappello all'alpina, al lato sinistro, all'interno del fregio ad angolo, di galloncino di lana verde fissato per le guardie, avranno un gallone d'oro intessuto di lana verde con il vertice in su, come quello dei paramani della giubba.

Nella stagione estiva si dovrà far uso, in servizio, della divisa di tela.

Allegato **B.**

Armamento per gli agenti di sorveglianza dell'Agro romano.

1. Moschetto da cavalleria, mod. 1870, con baionetta attaccata e giberna a bandoliera con tracolla di cuoio nero opaco, larga mm. 60.

2. Pistola a rotazione con fondina di cuoio nero, appesa al fianco ed assicurata al collo con cordone grosso di lana verde.

3. Sciabola da cavalleria.

Gli agenti porteranno all'impugnatura della sciabola una dragona di lana verde e i brigadieri verde e oro.

Allegato C.

Numero	BRIGATE di sorveglianza dell'Agro romano — Nome	Superficie — Suburbio (Ettari)	Agro romano	Totale	Stazioni
1	Brigata *Nomentana* (fra la sinistra del Tevere e la destra dell'Aniene)	—	10.265	10.265	Coazzo.
2	Brigata *Prenestina* (fra la sinistra dell'Aniene e la via Prenestina)	1.399	8.525	9.924	Salone o Cervara.
3	Brigata *Tuscolana* (fra la via Prenestina e la via Tuscolana)	853	7.507	8.090	Torre Nuova.
4	Brigata *Ardeatina* (fra la via Tuscolana e la sinistra del Tevere)	1.248	7.052	8.300	Vigna Murata.
5	Brigata *Portuense* (fra la destra del Tevere e la via Aurelia e di Boccea a sud delle medesime)	2.525	4.697	7.222	Casetta Mattei (via delle Vigne).
6	Brigata *Trionfale* (fra le vie Aurelia e di Boccea a nord delle medesime e la destra del Tevere)	1.445	5.742	7.187	Sant'Onofrio
	Superficie totale censita	7.200	43.788	50.988	
	Beni urbani, acque, strade, ecc.	—	—	2.042	
	Città di Roma	—	—	1.870	
	Totale	—	—	54.900	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.
Il ministro delle finanze
LACAVA.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.
Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Il numero 552 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, recante provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni dipendenti;

Visto l'art. 8 della legge stessa, col quale si autorizza il Governo ad introdurre in bilancio le variazioni dipendenti dalla attuazione di essa;

Vista la legge 28 giugno 1908, n. 302 che approva lo stato di previsione della spesa pel Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1908-909;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto col ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1908-909, sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo 1 — « Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse) » *aumento* L. 293,950.

Capitolo 2 — « Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » *diminuzione* L. 6550.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 553 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, recante provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni dipendenti;

Visto l'art. 8 della legge stessa, col quale si autorizza il Governo ad introdurre in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione di essa;

Vista la legge 4 giugno 1908, n. 229, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo 1 « Ministero - Personale (Spese fisse) » *aumento* lire ottantottomilaquattrocentocinquanta (L. 88,450);

Capitolo 2 « Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » *diminuzione* lire cinquemilaottocentocinquanta (L. 5850).

Capitolo 10 « Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) » *aumento* lire quarantaquattromiladuecentocinquanta (L. 44,250).

Capitolo 39 « Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) » *aumento* lire seicentonovantremilaseicentoquaranta (L. 693,640).

Capitolo 40 « Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » *diminuzione* lire settecento (L. 700).

Capitolo 47 « *Gazzetta ufficiale* del Regno - Personale (Spese fisse) » *aumento* lire cinquemilanovecento trenta (L. 5930).

Capitolo 48 « *Gazzetta ufficiale* del Regno - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » *diminuzione* lire settecento (L. 700).

Capitolo 58 « Medici provinciali - Personale (Spese fisse » *aumento* lire ventimilacinquanta (L. 20,050);

Capitolo 64 « Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse) » *aumento* lire seimilaquattrocentocinquanta (L. 6450);

Capitolo 65 « Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » *diminuzione* lire settecentocinquanta (L. 750);

Capitolo 74 « Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) » *aumento* lire ottomilaseicentocinquanta (L. 8650).

Capitolo 75 « Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse) » *aumento* lire diciassettemiladuecentocinquanta (L. 17,250).

Capitolo 77 « Veterinari governativi di confine e di porto - Personale - legge 24 marzo 1907, n. 91 (Spese fisse) » *aumento* lire diecimilacinquecento (L. 10,500).

Capitolo 86 « Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse) » *aumento* seicentocinquantacinquemilacentocinquanta (L. 655,150).

Capitolo 87 « Funzionari ed impiegati di P. S. - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » *diminuzione* lire tremilaseicento (L. 3600).

Capitolo 122 « Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) » *aumento* lire centottomilacinquecento (L. 108,500).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 557 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *C*, portanti modificazioni alle tasse di bollo sulle cambiali, sugli effetti o recapiti di commercio e sugli originali degli atti di protesto cambiario;

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse di bollo approvato con Nostro decreto 4 luglio 1897, n. 414;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento, firmato d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per la esecuzione dei succitati articoli della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *C*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia, addì 7 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione degli articoli 2, 3 e 4 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *C*, riguardante la riduzione delle tasse di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio e sugli originali degli atti di protesto cambiario.

Art. 1.

Le tasse stabilite per le cambiali e gli altri effetti di commercio dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *C*, sono corrisposte mediante i foglietti bollati istituiti col R. decreto 26 gennaio 1908, n. 23, e mediante quegli altri foglietti e le marche da bollo a tassa graduale, ed i bolli a punzone, che saranno in seguito istituiti per decreto Reale.

Quando coll'applicazione di quattro marche non si possa completare la tassa dovuta, la differenza si riscuote mediante *visto per bollo*.

Art 2.

Per le cambiali, effetti o recapiti di commercio posti in essere nel Regno, debbono usarsi i foglietti stampati su carta filigranata, di prezzo uguale all'importo della tassa dovuta in ragione dell'ammontare e della scadenza della cambiale; ed in mancanza di fogli di prezzo uguale, quelli di prezzo più prossimo al detto importo.

La tassa dovuta a complemento di quella rappresentata dal foglietto bollato è corrisposta mediante l'applicazione di marche a tassa graduale, nello spazio in bianco esistente nel foglietto sotto l'impronta del bollo.

L'apposizione delle dette marche deve di regola essere fatta dagli Uffici del registro; ma potrà essere fatta dallo stesso emittente o dallo stesso traente della cambiale, effetto o recapito di commercio, quando l'importo delle marche non superi in complesso i sessanta centesimi.

Se le marche sono apposte dall'emittente o dal traente, deve egli stesso annullarle mediante la scritturazione, di propria mano, del luogo, della data e della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi almeno una parte della data ed una parte della firma.

La data e la firma di annullamento delle marche devono essere apposte indipendentemente da quelle, che, a termini dello art. 251 del Codice di commercio, sono da apporsi alla cambiale; però la data di annullamento deve sempre coincidere con quella di emissione della cambiale, ed il mese deve essere scritturato in lettere.

Art. 3.

Per le formule di cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio, stampate o litografate su carta non filigranata per le quali le intendenze di finanza abbiano concesso l'apposizione del bollo straordinario, a norma dell'art 19, n. 48, della legge 4 luglio 1897, n. 414, l'annullamento delle marche deve farsi esclusivamente dagli uffici di registro, nel modo prescritto dall'art. 16, secondo comma, della legge anzidetta.

Prima di procedere alla bollazione delle dette formule, quando siano affatto mancanti di scritturazioni, i ricevitori invitano i richiedenti a dichiarare insieme alla somma per cui deve essere emessa la cambiale, se questa debba avere scadenza superiore a sei mesi. In mancanza di tale dichiarazione la tassa deve applicarsi in misura semplice.

Occorrendo di completare la tassa per le frazioni di migliaio, possono applicarsi ed annullarsi le marche da bollo occorrenti, nei limiti e modi stabiliti dall'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4.

Per le cambiali ed altri effetti di commercio provenienti dall'estero, la tassa di bollo, da pagarsi prima che se ne faccia uso nel Regno, è soddisfatta mediante applicazione di marche a tassa graduale.

Questa bollazione deve essere fatta dall'ufficio del registro; ma potrà essere fatta anche dalla stessa persona che fa uso della cambiale per la prima volta nel Regno, quando l'importo della medesima non superi lire diecimila o lire cinquemila, secondo che la scadenza non ecceda od ecceda i sei mesi.

In tal caso le marche apposte dalla parte devono essere annullate colle modalità stabilite dal secondo capoverso dell'art. 2 di questo regolamento. La data e la firma che annullano le marche devono essere apposte indipendentemente da quelle inerenti all'uso della cambiale. Il mese deve essere scritturato in lettere.

Art. 5.

Per gli assegni bancari fatti in conformità del Codice di commercio e provenienti dall'estero, la tassa di bollo, stabilita dallo art. 24, § 2, della legge 4 luglio 1897, n. 414, e da pagarsi prima che di detti assegni si faccia uso nel Regno, deve essere soddisfatta mediante applicazione di una corrispondente marca da bollo che può essere annullata anche direttamente dalla persona che li munisce della girata, del visto di presentazione o della quietanza, o che ne fa altrimenti uso per la prima volta nel Regno.

Per tale annullamento debbono osservarsi le modalità indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 6.

Fino a che non verranno posti in vendita i nuovi foglietti e le nuove marche, potranno usarsi anche quelli ora esistenti, colle norme stabilite dal R. decreto 9 gennaio 1908, n. 8. Del pari le formule per cambiali od altri effetti o recapiti di commercio, stampate o litografate su carta non filigranata, potranno ancora essere munite di marche da bollo nelle forme prescritte con l'articolo 3 del citato decreto.

Con decreto Reale saranno stabilite, se del caso, le modalità pel ritiro o pel cambio dei foglietti e delle marche di vecchia creazione, dopo di che cesserà l'applicazione delle norme contenute nel R. decreto suindicato.

Art. 7.

Ove siano posti in vendita i nuovi foglietti prima che vengano emessi i nuovi tipi di marche da bollo per cambiali, le tasse di bollo complementari verranno corrisposte con l'impiego delle altre marche da bollo ora esistenti, a norma del R. decreto 9 gennaio 1908, n. 8.

Art. 8.

Le formole stampate su carta non filigranata o bollate, prima del 15 gennaio 1908, che fossero tuttora in bianco, potranno essere adoperate anche in seguito, purchè la tassa dovuta sulla cambiale, commisurata a norma dell'art. 2 della citata legge, non ecceda l'importo della tassa già scontata per le stesse formule, computati i decimi e la tassa di quietanza, o ne sia completato l'ammontare a norma dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 9.

L'aggio sul prezzo dei foglietti bollati e delle marche per cambiali è fissato pei distributori secondari in ragione di lire due per cento, a datare dal 1° ottobre 1908.

Art. 10.

Per gli originali atti di protesto cambiario, contemplati dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, alleg. *C*, si devono usare gli esistenti fogli di carta bollata di ordinaria dimensione, il cui prezzo, fra tassa e decimi, corrisponda alle tasse stabilite per i protesti dal citato articolo di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.
Il ministro delle finanze
LACAVA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCCLXXIII (Dato a Racconigi, il 2 agosto 1908), col quale il Monte frumentario Zarzani di Colorno (Parma) è, per nove decimi del suo patrimonio, trasformato a favore di una Cassa di prestanze agrarie, ed è approvato lo statuto organico dell'ente, da denominarsi in avvenire: « Monte frumentario e Cassa di prestanze agrarie di Colorno ».

N. CCCLXXIV (Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 3 agosto 1908), col quale l'opera pia Biggi di Parma è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCCLXXV (Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 25 agosto 1908), col quale è data facoltà al comune di Varese di applicare, nell'anno 1908, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 500 (cinquecento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ELENCO in ordine di merito dei candidati riusciti vincitori nel concorso per titoli a 60 posti di ingegnere allievo nel Genio civile, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1908.

Ferrero Camillo — Di Martino Luigi — Folinea Mario — Fuortes Giulio Cesare — Palombi Alfredo — Morandi Morando — Tornani Eugenio — Sacerdote Giuseppe — Vivaldi Emilio — Boriani Enrico — Baselli Giuseppe — Belli Mario — Longo Bartolo — Benetti Costante — Rèan Ferdinando — Celozzi Filippo — Visentini Marco — Pugliese Vito — Simoni Alcide — Cavani Mario — Giobbe Giacomo — Fabris Ferruccio — Campanari Evangelista — Musso Ettore — Cozzolino Raffaele — Scuderi Luigi — Del Bufalo Edmondo — Bortini Pietro — Lanzi Alessandro — Gotelli Raffaele.

Corsini Arturo — Fidora Ferruccio — Zancan Bernardo — Severino Giovanni — Saggese Francesco — Paoletti Arturo — Fioravanti Enrico — Rizzuli Gustavo — Zaccaria Marco — Rossi Adolfo — Camanzi Alfredo — Fabri Tutto — De Stefanis Ercole — Pepe Antonio — Avogadro di Collobiano Eugenio — Prezioso Pasquale — Ryolo Domenico — Carregaro Negrin Antonio — Gavezzeni Samuele — Granniello Gennaro — Zampini Alfonso — Zevi Guido — Grandinetti Alfonso — Fermi Lino — Maccallini Luigi — Bellipanni Roberto — Pantoli Alberto — Battistoni Nicola — Gasparini Luigi — Di Pietro Eduardo.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Notificazione.

Con decreto del 3 ottobre 1908, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, visto il parere della Deputazione provinciale di Cuneo, ha imposto ai proprietari del comune di Racconigi la cura delle piante infette dalla *Diaspis pentagona*.

Roma, 3 ottobre 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 383,950 d'iscrizione sui registri della direzione generale (corrispondente al n. 1,272,506 del vecchio consolidato 5 0[0), per L. 41.25-38.50, al nome di Levi-Deveali Annetta, Elia ed *Ettore* di Matassia, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Levi-Deveali Annetta, Elia e *Sanson Ettore* di Matassia, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 260,771 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 45.42, al nome di Gerbi *Giovanni-Aristide*, Mario ed Angela di Domenico, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Isola d'Asti (Alessandria), (libera), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gerbi *Aristide-Giovanni*, Mario ed Angela, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 285.292 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 15.14, al nome di Rovetto *Teresa*, Carolina, Lucia e *Maria* fu Felice, minori sotto la patria potestà della loro madre Serra-Giovanna di Giuseppe ved. di Rovetto Felice, domiciliati a Castelnuovo di Asti (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rovetto *Luigia Teresa*, detta Teresa, Carolina, Lucia e *Maddalena-Maria*, detta Maria, fu Felice, minori, ecc., come sopra, vere proprietarie della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 343,212, per L. 48.75-45.50, al nome di Mariatti *Ernesto* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Demo Maria di Felice, vedova di detto Angelo, domiciliata in Torino, con usofrutto a favore di Demo Maria, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mariatti *Ernesta* fu Angelo, minore, ecc, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 473,126 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 18.75, al nome di *Guerrera* Baldassare, Antonino, Francesco-Paolo, Domenico, *Maria*, moglie di Chiaramonte Francesco-Paolo, *Marianna* moglie di Fatta Salvatore fu Baldassare, quali

eredi indivisi del detto loro padre, domiciliati in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Gurrera* Baldassare, Antonino, Francesco-Paolo, Domenico, *Anna-Maria*, moglie di Chiaramonte Francesco-Paolo, *Maria*, moglie di Fatta Salvatore, tutti figli del fu *Rosario*, quali eredi, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 ottobre, in lire 100.09.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

5 ottobre 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 83 81	101 95 81	102 84 68
3 1/2 % *netto*.	102.75 78	101.00 78	101 83 53
3 % *lordo*....	69.95 83	68 75 83	69.92 54

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La Bulgaria ha rotto gli indugi e ieri, con grande solennità, i cui particolari pubblichiamo più oltre nei dispacci, ha proclamato la sua indipendenza dal vassallaggio turco, la elevazione del principato a Regno e la nomina del principe Alessandro a Czar della Bulgaria. Questo avvenimento, che fa un grave strappo al trattato di Berlino, pare che sarà accompagnato da un altro che l'Imperatore d'Austria-Ungheria, per mezzo dei suoi ambasciatori, comunica oggi con lettera autografa ai Sovrani delle potenze sottoscrittrici del trattato, cioè l'annessione definitiva della Bosnia e dell'Erzegovina all'Impero austro-ungarico.

Per quanto preveduti, pure i due fatti non producono meno grande impressione in tutti i paesi e si guardano con apprensioni e timori i pericoli di conflitti che da essi possono nascere. Tuttavia, dato il fatto reale che alla Turchia vengono tolte Provincie che solo nominalmente oggi possedeva, si spera che essa si limiterà a protestare e si acconcierà alla loro perdita effimera; di tale speranza ne fanno fede il linguaggio dei giornali di Costantinopoli ed i dispacci che giungono da quella città. Uno di questi dice:

« Gli elementi turchi più calmi e prudenti sono unanimi nel ritenere che la Turchia, in riguardo alla situazione generale del paese, alle sue deboli risorse e allo stato morale e materiale dell'esercito e nell'interesse del nuovo regime giovane turco, dovrà evitare qualsiasi conflitto armato e confidare nella decisione delle potenze.

« Si crede che questi criteri di prudenza finiranno col prevalere ».

Un altro dispaccio aggiunge:

« I giovani turchi sembrano dolorosamente colpiti dalla dichiarazione d'indipendenza della Bulgaria a motivo che i vecchi turchi attribuiscono ai giovani turchi la colpa di aver provocato colla rivoluzione la dichiarazione d'indipendenza della Bulgaria, ciò che potrebbe nuocere al loro prestigio. Tuttavia alcuni circoli turchi propendono a credere che la dichiarazione d'indipendenza della Bulgaria non costituisca una grave perdita. I rapporti turco-bulgari saranno così meglio chiariti e le aspirazioni della Bulgaria sulla Macedonia potranno in avvenire essere meglio contenute dalla Turchia. La prima impressione prodotta dalla dichiarazione d'indipendenza bulgara sopra gli amici del gran visir è stata che la posizione del gran visir fosse scossa, perchè gli si attribuiva l'errore di aver provocato la dichiarazione d'indipendenza colla sollevazione dell'incidente di Guechow ».

Nè per la proclamazione della Bulgaria a regno indipendente sembra che possano nascere pericolose complicazioni fra le potenze.

Per ora la sola Inghilterra esce dal riserbo ed una nota comunicata ieri ai giornali londinesi, nota che ci trasmette il telegrafo, dice che il Governo britannico, non potendo riconoscere ad alcuna potenza il diritto di modificare un trattato internazionale senza il consenso delle potenze firmatarie del trattato stesso, rifiuterà di sanzionare qualsiasi infrazione al trattato di Berlino e non riconoscerà i fatti compiuti se non quando le altre potenze avranno fatto conoscere la loro opinione e specialmente la Turchia che è interessata più di ogni altra nella questione.

Il *Journal* di Parigi occupandosi dell'atteggiamento delle Potenze scrive:

« La rapidità delle evoluzioni subite dalla crisi orientale e l'atteggiamento dell'Austria hanno complicato singolarmente l'intervento che la Russia aveva deciso di sua iniziativa.

« Nel momento presente, il solo mezzo di prevenire una guerra, sarebbe di dare alla Turchia una soddisfazione di amor proprio che salverebbe le apparenze. Si dice che l'Austria, per tentare di calmare gli spiriti a Costantinopoli, abbia intenzione di rinunziare ai diritti della occupazione del Sangiaccato di Novi Bazar, che ha in seguito al trattato di Berlino. Ma questo è un magro compenso. Bisognerebbe trovare qualche cosa di meglio.

« Intanto, Londra è indignata; Pietroburgo stupefatta; Berlino riservata. C'è chi infatti fa credere alla possi-

bilità di un accordo delle potenze; ed è questo accordo che bisognerebbe far subito ».

* * *

Un altro avvenimento che non manca pure di gravità, trattandosi dell'ordine nella Macedonia, viene reso noto da un dispaccio da Costantinopoli, 5 corr., così concepito:

« L'ambasciatore russo Sinoview, decano del corpo diplomatico, ha consegnato alla Porta una Nota collettiva di tutte le Ambasciate.

« Essa dice che i Governi, ispirati da ragioni che la Porta saprà apprezzare, hanno intenzione di porre indefinitamente in congedo gli ufficiali incaricati della riorganizzazione della gendarmeria macedone. Tali ufficiali non possono essere impiegati in modo utile come istruttori e controllori nelle condizioni attuali. Essendo gli ufficiali legati da contratti, la Nota chiede alla Porta se essa ha nulla da opporre a tale misura. Nel caso di accettazione di tale proposta, non resta che stabilire di comune accordo l'indennità da darsi agli ufficiali stessi ».

* * *

Non è ancora liquidato l'incidente franco-tedesco di Casablanca e già ne nasce un'altro a Rabat. Un dispaccio da Colonia, 5, dice:

« La *Kölnische Zeitung* annuncia che ieri è avvenuto a Rabat un nuovo incidente franco-tedesco. Il corriere tedesco Mohamed Filali ebbe un litigio coi soldati della polizia comandati da un ufficiale francese. Allorchè il corriere fu arrestato per essere condotto dinanzi ad un ufficiale superiore francese, avvenne una rissa tra soldati della polizia e i marocchini.

« Durante la rissa il corriere Filali fuggì. L'ufficiale francese reclamò dal viceconsole tedesco la consegna del corriere, che fu rifiutata. Fu però convenuto che l'ufficiale francese potesse assistere all' interrogatorio del corriere e dei testimoni.

« Durante l'interrogatorio furono date versioni diverse al fatto ».

IL CONGRESSO DEL FREDDO

A Parigi, nel pomeriggio di ieri, alla Sorbona, è stato inaugurato il Congresso internazionale del freddo.

Al Congresso sono rappresentati 43 Stati con 4000 congressisti. Fra i rappresentanti vi sono ministri, sottosegretari, ambasciatori, inviati speciali, numerosi funzionari e personalità scientifiche.

Il ministro dell'agricoltura, Ruau, pronunciò il discorso inaugurale.

Egli esaminò i progressi scientifici ottenuti nell'agricoltura e dimostrò come la questione dell'utilizzazione industriale del freddo è intimamente collegata all'agricoltura, poichè permette lo scambio fra mercati lontani di prodotti agricoli facilmente deperibili.

Il ministro fece la storia dell'utilizzazione del freddo e della sua applicazione nell'agricoltura, nella viticoltura e nelle industrie del latte e del formaggio.

L'oratore soggiunse che il freddo industriale adempirà al suo compito benefico stabilendo per gli uomini lo stato di equilibrio tra la sovraproduzione e la miseria.

Il ministro terminò salutando a nome del Governo i delegati esteri presenti e dichiarando aperto il Congresso.

Lebon, organizzatore del Congresso, pronunciò, poscia, un discorso dando il benvenuto ai congressisti.

S. E. Sanarelli, in rappresentanza ufficiale del Governo italiano tenne fra la viva attenzione dell'eletto uditorio, il discorso seguente:

« Signor presidente, signori,

Il primo Congresso internazionale del freddo non poteva meglio essere bandito che dalla Francia, perchè la ragione d'essere di questa nuova applicazione scientifica risiede principalmente nel fatto che essa rappresenta un'arma potente ed efficacissima contro l'azione dei microbi.

Infatti la scienza degli infinitamente piccoli è sorta con le immortali scoperte di Luigi Pasteur, le quali, rivelandoci un nemico che oggi ci è più facile combattere, sono state il punto di partenza delle applicazioni pratiche del freddo.

Antico allievo dell'Istituto Pasteur, io sono quindi particolarmente lieto di rappresentare qui l'Italia che ha accolto con vivo entusiasmo l'invito rivoltole dalla nazione vicina ed amica, poichè l'Italia ha già compreso come questa nuova industria possa rappresentare uno dei maggiori coefficienti di ricchezza pubblica di igiene e di benessere sociale.

Fino ad ora, le forze di trasformazione della materia, vale a dire gli infinitamente piccoli vietavano inesorabilmente alla parte più abbondante o preziosa dei prodotti agricoli la circolazione sui mercati del mondo.

Le derrate agricole e tutti gli elementi essenziali di nutrizione necessaria alla vita si decomponevano anzi tempo e perivano rapidamente durante i lunghi trasporti. Così l'unità intellettuale e morale del genere umano era spezzata tutte le volte che le misteriose potenze della natura interdicevano la marcia del lavoro attraverso le distanze.

La città di Parigi, la metropoli del pensiero, ha convocato questa assemblea di scienziati e di lavoratori per proclamare la rivelazione di una nuova e grande conquista della scienza e dell'industria, per affermare che non esistono più nello spazio e nel tempo gli impedimenti contro la libera circolazione dei prodotti del lavoro umano e per dimostrare come possano atterrarsi le ultime barriere interposte fra i popoli, ad impedire che i doni della natura sieno ugualmente distribuiti con assiduo ricambio, fra i membri della famiglia umana.

Signor Presidente, Signori,

Allorchè, sul declinare del secolo decimottavo, la Francia, in un supremo risveglio di energia gallica e di virtù latina, proclamò la soppressione del privilegio e dichiarò legge di consorzio civile la *libertà* e la *fratellanza*, non restrinse il beneficio della redenzione entro i confini di una patria, ma dischiuse nuovi e più luminosi orizzonti di amore, di benessere e di giustizia ad una famiglia più grande, alla famiglia delle genti civili.

La Francia contemporanea prosegue nella tradizione insigne, e convocando a Congresso i rappresentanti di tutte le nazioni civili, per domandare alla loro scienza e alla loro esperienza consigli e strumenti sempre più poderosi e perfetti per la conquista, per la circolazione, per la repartizione della ricchezza internazionale, ha compiuto un alto dovere umano di solidarietà fraterna in vantaggio di tutti i popoli.

È in questa nobile tradizione di progresso e di umanità, che si deve cercare l'origine delle simpatie sempre più manifeste che avvicinano alla nazione francese tutte le nazioni civili, le quali guardano alla Francia come ad un simbolo di aspirazioni comuni e di collaborazione fraterna, per lo sviluppo progressivo delle loro industrie e dei loro commerci.

A questo immenso progresso conseguito nella industria dei trasporti della conservazione e del commercio dei prodotti della terra, corrisponde oggi una grande istituzione che ha per fine di creare la cooperazione universale nell'agricoltura, vale a dire l'Istituto internazionale d'agricoltura che ha trovato nella sapienza e nella volontà del Re d'Italia il modo di organizzarsi in guisa tale da costituire in Roma l'osservatorio del lavoro agricolo mondiale.

È con questa sicura e luminosa visione di civiltà e di progresso, che io ho l'onore di porgere, in nome del Governo ita-

liano, un rispettoso omaggio al signor presidente della Repubblica ed ai rappresentanti di tutte le nazioni, qui riuniti fraternamente dalla scienza e dal lavoro per cooperare ad un'opera di civilizzazione fra le più belle e le più feconde: alla civilizzazione del lavoro! ».

Il signor Blein, non appena cessata l'ovazione che accolse il discorso di S. E. Sanarelli, tenne una conferenza sulla refrigerazione dei locali abitati.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita ha visitato ieri Morgate, nella Baia di Douarnenez, ove venne ricevuta dal prefetto marittimo di Brest, recatosi ad incontrarla sulla controtorpediniera *Francisque*, sulla quale S. M. si imbarcò ritornando a Douarnenez.

La popolazione fece alla Regina una calorosa accoglienza.

Per gli avvenimenti nella penisola Balcanica. — Ieri, a Milano, l'ambasciatore d'Austria-Ungheria, conte Lützow, giunto nella mattinata da Vienna, conferì col ministro Tittoni e gli spiegò che il fatto della non simultanea presentazione delle lettere autografe dell'Imperatore Francesco Giuseppe ai Sovrani e Capi di Stato è dovuto a circostanze puramente accidentale.

Dopo la presentazione della lettera autografa al Re d'Italia l'ambasciatore d'Austria-Ungheria rimetterà al ministro degli esteri italiano una Nota del suo Governo, il contenuto della quale potrà essere reso di pubblica ragione.

Il Congresso degli italiani all'estero. — L'idea felicissima della organizzazione di questo Congresso da tenersi in Roma, è stata accolta con generale favore dalle numerose colonie d'italiani all'estero, giacchè senza contare i congressisti residenti in Italia, il numero dei delegati, regolarmente iscritti, dei Comitati e delle associazioni che sono all'estero, superano i 250.

Non v'è centro d'italianità che non abbia inviato la sua rappresentanza al Congresso, e relazioni e studi di alta importanza.

Il Congresso è indetto per il 18 corrente col seguente programma:

18 ottobre. — Ore 10. — Solenne inaugurazione del Congresso al Campidoglio.

Ore 14. — Apertura dei lavori del Congresso.

Ore 20. — Ricevimento alla Consulta offerto da S. E. il ministro degli affari esteri.

19 ottobre. — Ore 8. — Lavori delle sezioni del Congresso.

Ore 14. — Id. id.

Ore 18. — Banchetto offerto dall'Istituto coloniale italiano ai delegati dei Comitati e delle Associazioni italiane all'estero.

20 ottobre. — Ore 8. — Lavori delle sezioni del Congresso.

Ore 14. — Id. id.

Ore 21. — Ricevimento al Campidoglio offerto dal sindaco di Roma.

21 ottobre. — Ore 8. — Seduta generale del Congresso a sezioni riunite.

Ore 14. — Id. id.

22 ottobre. — Ricevimento offerto da S. E. il ministro della pubblica istruzione alle Terme di Caracalla.

23 ottobre. — Gita a Terni con treno espresso di lusso. Visita alle Acciaierie ed Alti Forni. Visita allo Stabilimento del Carburo. Visita alle Cascate delle Marmore. Banchetto offerto dalla Società delle Acciaierie di Terni.

24 ottobre. — Visita ai monumenti di Roma.

25 ottobre. — Partenza per l'Alta Italia con treni espressi di lusso.

36-31 ottobre. — Visite alle città di Milano e di Torino e sedute a Torino per la preparazione della Mostra del lavoro degli italiani all'estero all'Esposizione del 1911. Chiusura del Congresso.

A questo proposito a Milano la Camera di commercio ha assunto l'iniziativa di preparare il programma del ricevimento di accordo col municipio ed ha inviato i rappresentanti delle autorità civiche e delle istituzioni economiche e commerciali di tutta la Lombardia a costituire un apposito Comitato per preparare ai congressisti accoglienze degne dell'ospitalità e della floridezza di Milano.

A Giuseppe Zanardelli. — La città di Brescia inaugurerà nel settembre venturo il monumento a Giuseppe Zanardelli ed aprirà in quell'epoca un'Esposizione di elettricità.

È stato fissato nello stesso tempo un Concorso internazionale di aviazione che sarà organizzato per la prima volta con criteri di applicazione degli aeroplani come mezzo pratico di comunicazione da luogo a luogo, seguendo un circuito aereo determinato.

Per l'Esposizione di Torino nel 1911. — Ieri sera, in Roma, nella sala delle Commissioni a Montecitorio, si riunirono in assemblea straordinaria i componenti l'Associazione per lo sviluppo delle industrie e del commercio.

L'on. Gregorio Valle, presidente dell'Associazione, riferì, a nome del Consiglio direttivo, in merito alla partecipazione di vari soci alla prossima Esposizione di Torino e al felice esito delle iniziative intraprese, esponendo gli studi fatti per preparare Mostre permanenti da tenersi in alcuni importanti centri commerciali d'Italia.

Esperimenti aereonautici. — A Bracciano, ieri mattina, verso le 11, il dirigibile militare italiano si innalzò dal suo cantiere a Vigna della Valle (lago di Bracciano), portando a bordo il comandante della brigata specialisti maggiore Moris, i capitani Crocco e Ricaldoni ed il meccanico Laghi.

Messe in marcia le eliche, il dirigibile si diresse di buon passo verso Anguillara, donde continuò a seguire la riva orientale del lago, sino verso Trevignano. Quivi giunto, mediante viramento di bordo, riprese la strada del cantiere, giungendovi felicemente alle 12 circa.

Per istrada compiè varie evoluzioni destinate a studiare il funzionamento dei vari suoi organi.

Tra le altre manovre fu provata quella della marcia indietro, riuscita ottimamente mediante inversione del passo delle eliche, manovra questa che interessava assai i costruttori, trattandosi di cosa nuova e caratteristica di questo dirigibile.

L'altezza massima raggiunta fu di m. 450.

Durante tutto il percorso si constatò la perfetta stabilità longitudinale ed anche la perfetta corrispondenza dei vari organi, allo scopo per il quale furono ideati.

L'emigrazione al Panama. — Un comunicato del Commissariato dell'emigrazione rileva che, nonostante le avvertenze e le numerose diffide del Commissariato, l'emigrazione per il Panama non si è arrestata totalmente e, in questi ultimi tempi, tendeva anzi ad una ripresa, specialmente dalla Sardegna.

Gli ultimi emigranti, arrivati a Colon, non vi trovarono lavoro, restando in uno stato penosissimo anche per le condizioni del paese, dove mancavano di qualsiasi aiuto.

Ciò stante, con decreto del 1° corrente, il ministro degli esteri, di concerto con quello dell'interno, ha deciso di sospendere il rilascio dei passaporti per il Panama a tutti coloro, che non possano provare di avere colà il lavoro assicurato.

Fu anche deciso, in conformità alla legge, di ritirare i passaporti già rilasciati per la stessa destinazione a lavoratori che partissero alla ventura, e tale provvedimento fu già applicato nei riguardi di più di 300 operai sardi, che si trovavano a Genova pronti a partire pel Panama.

Il Commissariato si interessa attivamente della sorte di questi emigranti, che sono tuttora nel porto di Genova.

Biblioteca Angelica. — La biblioteca Angelica, di Roma, resterà chiusa al pubblico, per la spolveratura e revisione annua dal 15 al 28 del corrente mese.

Durante questo periodo il servizio del prestito si effettuerà ogni giorno dalle ore 10 alle 11.30.

Servizio ferroviario. — Per agevolare il movimento dei forestieri sarà disposto durante la prossima stagione invernale un servizio di carrozze diretto fra l'Italia e l'estero coi migliori tipi di vetture. Le carrozze in servizio diretto si troveranno nei percorsi seguenti:

Milano-Neuchatel e Milano-Ginevra, via Semp'one; Genova-Basilea; Genova-Zurigo, via Gottardo; Milano-Basilea e Milano-Zurigo, via Gottardo; Ventimiglia-Genova-Basilea-Colonna-Amsterdam, via Gottardo; Roma-Monaco-Berlino; Firenze-Monaco-Berlino; Milano-Monaco; Verona-Monaco-Neunkirchen, via Gottardo; Roma-Vienna; Milano-Vienna; Venezia-Cormons-Trieste via Pontebba; Torino-Trieste, via Venezia-Cerignano; Milano-Marsiglia, via Ventimiglia.

Fenomeni sismici. — Ieri, a Fermo, verso le 16, è stata avvertita una scossa di terremoto in senso ondulatorio, durata tre secondi.

Movimento commerciale. — Il 4 corrente furono caricati, a Genova, 43 carri; a Venezia 33 di cui 6 di carbone pel commercio e 30 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 40, a Livorno 53, di cui 5 di carbone pel commercio e 5 per l'Amministrazione ferroviaria, e a Spezia 35, di cui 25 di carbone pel commercio.

Marina mercantile. — Da Suez ha transitato per l'Italia l'*Adria*, della N. G. I. Il *Virginia*, del Lloyd italiano è partito da Buenos Aires per Genova e scali intermedii. Il *Città di Torino*, della Veloce, ha proseguito da Marsiglia per l'America centrale. Da Barcellona è partito per Buenos Aires il *Cordova*, del Lloyd italiano. È giunto a New York il *Taormina* della Società Italia.

ESTERO.

2° Congresso internazionale per la prevenzione degli incendi e degli infortuni. — Dal 14 al 18 ottobre p. v. si terrà in Parigi il 2° Congresso internazionale per la prevenzione degli incendi e degli infortuni. Data la importanza del soggetto nei riguardi industriali, tale Congresso non può non riuscire efficace.

IV Congresso internazionale dell'industria del latte a Budapest. — Nel mese di giugno 1909 sarà tenuto a Budapest il IV Congresso dell'industria del latte e contemporaneamente ad esso sarà pure aperta una Esposizione nazionale di bestiame ed una Esposizione internazionale dell'industria del latte.

Il programma del Congresso è il seguente:

Sezione 1ª — Legislazione e regolamenti.

Sezione 2ª — Igiene e scienze veterinarie.

Sezione 3ª — Industria; utilizzazione dei sottoprodotti del latte; influenza dei concimi applicati ai campi produttori di foraggi sulla qualità del latte e dei suoi prodotti; fabbricazione del formaggio con latte pastorizzato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al segretario generale del Congresso, Budapest, V. Orzàghaz-ter, 11.

La campagna agricola in Francia. — Il *Journal officiel* pubblica le cifre approssimative del raccolto dell'orzo e dell'avena nel 1908, secondo il rapporto dei professori dipartimentali di agricoltura.

Nelle sei settimane che hanno seguito il raccolto la superficie seminata in orzo è valutata a 726,303 ettari contro 712,863 nel 1907.

Il prodotto di orzo è di 14,302,112 ettolitri contro 15,168,100 nell'anno scorso, cioè 9,024,585 quintali, contro 9,781,980 nel 1907.

La superficie seminata in avena è di 5,879,606, contro 5,870,956 nel 1907.

Il prodotto è di 151,205,280 ettolitri contro 105,089,083 nel 1907; cioè 48,238,314 quintali contro 51,196,953 nell'anno passato.

La delinquenza in Inghilterra. — È stato ultimamente pubblicato a Londra il rapporto annuale sul movimento carcerario in Inghilterra.

Da questo risulta che durante il 1907 vennero imprigionate 196,233 persone e cioè 3,049 in meno dell'anno scorso. Fra i detenuti si contano 560 soldati giudicati dalle Corti marziali, 17,913 persone imprigionate per debiti e 1212 per avere mancato di presentare le garanzie di buona condotta richieste dal giudice.

La popolazione giornaliera delle prigioni è stata di 18,354 persone, mentre nell'anno precedente la popolazione giornaliera non era stata che di 16,863, il che vuol dire che le condanne inflitte dai giudici furono di più lunga durata nel 1907 in confronto del 1906.

Le donne detenute furono in media 3029 per giorno; la proporzione delle condanne inflitte sulla popolazione generale del Regno Unito fu di 505 ogni centomila abitanti.

Si nota nel rapporto una certa diminuzione nella delinquenza giovanile, poichè il numero dei prigionieri fra i dodici e i sedici anni è disceso da 1630 a 557.

Un'altra interessante osservazione del rapporto è la constatazione che i delinquenti fra i sedici e i venti anni sono generalmente di statura inferiore e di peso minore della media dei giovinotti della loro età nella classe operaia da cui particolarmente provengono.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 5. — La principessa Eleonora di Bulgaria coi figli del principe è partita stanotte per Tirnovo.

Alla proclamazione del Regno di Bulgaria hanno assistito l'intera famiglia principesca e tutti i ministri.

NEW-YORK, 5. — Un incendio che si attribuisce a dolo, ha distrutto un edificio.

Dieci italiani sarebbero rimasti morti tra le fiamme.

DRESDA, 5. — Il Re Alfonso di Spagna è qui arrivato stamane ed è stato salutato alla stazione dal Re ed ossequiato dai ministri e dagli altri dignitari dello Stato. La folla lo ha acclamato calorosamente.

Il tempo è bello.

LONDRA, 5. — L'annuncio ufficiale della proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria produce grandissima impressione.

Il *Times* e gli altri giornali di stamane disapprovano la condotta della Bulgaria.

PARIGI, 5. — Pichon, ministro degli affari esteri, ha ricevuto stamane, alle ore 10, il ministro degli esteri russo, Iswolsky, ed alle 11 Naum Pascià, ambasciatore di Turchia a Parigi.

Il ministro riceverà nel pomeriggio sir F. L. Bertie, ambasciatore d'Inghilterra, e White, ambasciatore degli Stati Uniti.

Pichon riceverà inoltre domani il dottor Iabotovitch, agente diplomatico della Bulgaria a Parigi.

Questi colloqui hanno per principale argomento gli affari d'Oriente.

TIRNOVO, 5. — La proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria ha avuto luogo fra grida di *Viva lo Czar di Bulgaria!*

SOFIA, 5. — La proclamazione della indipendenza e della erezione della Bulgaria a Regno è stata appresa a Sofia e nelle provincie con grande entusiasmo.

Dovunque regna viva animazione. Tutte le amministrazioni

hanno preso i provvedimenti necessari per festeggiare l'avvenimento. Le città sono imbandierate. Quattro musiche militari suonano nelle piazze pubbliche di Sofia e due batterie di cannoni fanno salve.

Domani in tutta la Bulgaria saranno celebrate messe solenni. Nella piazza d'armi presso Sofia avrà luogo una rivista cui parteciperà tutta la guarnigione. Anche nelle provincie avranno luogo riviste.

Gran numero di dispacci di felicitazioni giungono continuamente a Tirnovo.

Per tre giorni gli uffici pubblici e le scuole saranno chiuse in segno di festa.

COSTANTINOPOLI, 5. — La proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria ha prodotto qui grande impressione, sebbene l'avvenimento fosse già da alcuni giorni preveduto.

TIRNOVO, 5. — La proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria è avvenuta stamane alle ore undici.

È stata inviata comunicazione ufficiale di tale proclamazione a tutti i rappresentanti bulgari all'estero perchè la comunichino ai Governi presso cui sono accreditati.

BERLINO, 5. — L'ambasciatore d'Austria-Ungheria, conte Szoegenyi, è qui giunto ieri latore di una lettera autografa dell'Imperatore Francesco Giuseppe all'Imperatore Guglielmo. La lettera sarà consegnata domani o dopodomani all'Imperatore Guglielmo il quale attualmente si trova a caccia.

COPENAGHEN, 5. — *Folketing*. — La mozione presentata dal partito delle riforme di sinistra, o dai moderati di sinistra, chiedente che il *Folketing* voglia esprimere la volontà di cooperare a rendere meno gravi le conseguenze del reato commesso dall'ex ministro Alberti, è stata approvata oggi con voti di questi partiti; gli altri si sono astenuti. La prossima seduta è rimandata al 13 ottobre.

LONDRA, 5. — Una Nota ufficiosa comunicata ai giornali dice che i circoli diplomatici ritengono che la crisi balcanica sarà risolta pacificamente.

LONDRA, 5. — L'ambasciatore d'Austria-Ungheria è partito oggi per Balmoral, dove si trova il Re Edoardo, per consegnargli una lettera autografa di Francesco Giuseppe.

Il Governo britannico ha ricevuto comunicazione degli intendimenti del Governo austro-ungarico circa la Bosnia-Erzegovina.

Sir Grey è giunto oggi a Londra.

BUCAREST, 5. — La salute del Re Carlo migliora di giorno in giorno. Il Re si occupa giornalmente degli affari di Stato e ieri, in ispecial modo, ha lavorato lungamente con il presidente dei ministri, Sturdza.

BELGRADO, 5. — Il Re Pietro ed il principe Ereditario si sono recati nel pomeriggio di oggi a Sopot per assistere alle manovre autunnali.

PARIGI, 5. — Il presidente del Consiglio, Clémenceau, ha ricevuto stasera il ministro degli esteri Pichon e quindi ha avuto un colloquio col ministro degli esteri russo.

Dai colloqui scambiati tra Clémenceau, Pichon ed Iswolski risulta la comunanza di vedute tra i Governi francese e russo circa gli affari di Oriente.

Durante la giornata vi è stato un attivo scambio di idee tra Pichon e gli ambasciatori di parecchie potenze.

PARIGI, 5. — Nei circoli politici si parla con una certa persistenza dell'eventualità della riunione di una conferenza internazionale sugli affari balcanici.

COSTANTINOPOLI, 5. — La Porta ebbe fin da iersera cognizione che la proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria era imminente.

Il Gran Visir lavorò tutta la notte. Il ministro degli esteri si recò a mezzanotte al Bosforo per conferire cogli ambasciatori esteri ed avere il loro parere sulla situazione. Gli ambasciatori dichiararono di non aver alcuna notizia e promisero di chiedere informazioni.

Appena giunta alla Porta alle 3 pomeridiane la notizia della proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria, gli ambasciatori o i loro dragomanni si presentarono alla Porta.

Stasera si riunisce un Consiglio straordinario di ministri. Il ministro degli esteri ha comunicato ad alcuni diplomatici che la Turchia protesterà contro la proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria e richiamerà il gerente del commissario turco da Sofia.

COSTANTINOPOLI, 5. — La notizia della proclamazione della indipendenza della Bulgaria è stata conosciuta a Stambul dopo le 3 pomeridiane dalle edizioni speciali del *Jenygazetta*.

La notizia dapprima fu generalmente messa in dubbio, specialmente dagli altri giornali, fino a che la Porta la confermò.

L'Associazione della stampa turca ha deciso di condannare severamente gli atti della Bulgaria, ma non di eccitare tuttavia l'opinione pubblica, anzi di calmare gli animi, dichiarando che l'avvenimento si doveva attendere da lungo tempo e che la Porta fa tutto ciò che è necessario.

Il Ministero non deve essere oggetto di attacchi e si deve continuare a dimostrare al gran visir piena fiducia e dire che l'avvenimento è conseguenza dell'antico regime.

Il Comitato giovane turco è molto eccitato e si adopera a calmare la stampa.

Il *Serveti Funun* segnala la voce che i bulgari avrebbero passato in parecchi punti la frontiera, ma la Porta smentisce tale voce.

BELGRADO, 5. — La notizia della proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria produce molta impressione.

Il Re ha aggiornato la sua partenza per le manovre; è partito soltanto il principe ereditario.

Alle 3 del pomeriggio vi è stato a palazzo un Consiglio di ministri, sotto la presidenza del Re.

I capi dei partiti sono stati invitati stasera a palazzo per deliberare sulla situazione.

Stasera una grande folla ha fatto una dimostrazione contro l'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina all'Austria-Ungheria.

La folla si è recata a fare una dimostrazione di simpatia dinanzi alla Legazione turca e quindi dinanzi alle Legazioni di Russia, Inghilterra, Francia e Italia.

LONDRA, 5. — L'ambasciatore di Turchia ha conferito oggi col ministro degli esteri, sir E. Grey.

SOFIA, 6. — Il ministro dell'interno ha diretto un telegramma circolare ai prefetti, il quale dice che, in seguito agli avvenimenti verificatisi nel paese ed all'estero, come l'incidente Guechow e l'occupazione della ferrovia orientale, si imponeva la proclamazione dell'indipendenza formale, già esistente di fatto, e ciò nell'interesse del paese.

Per rispondere a tale necessità nazionale, il Re Ferdinando I, nella capitale degli antichi Re bulgari, ha proclamato l'unione delle due Bulgarie, settentrionale e meridionale, in Regno bulgaro, libero e indipendente.

La notizia che la Bulgaria abbia ordinato la mobilizzazione è priva di fondamento. Finora non fu data alcuna simile disposizione.

Iersera la città era illuminata e le vie erano animatissime.

VIENNA, 6. — Il *Correspondenz Bureau* ha avuto da Costantinopoli: Secondo voci circolanti nei circoli amministrativi, la Porta, dopo il Consiglio dei ministri della scorsa notte, ha ordinato la piccola mobilizzazione.

COSTANTINOPOLI, 6. — Ieri sera ebbe luogo un Consiglio di ministri straordinario, che durò fino alla mezzanotte. I membri del Consiglio direttivo del Comitato dei giovani turchi stavano in una sala attigua e furono ammessi parecchie volte a prendere parte alle deliberazioni.

Secondo comunicazioni fatte ai giornalisti dopo il Consiglio, Ferdinando di Bulgaria diresse ieri al Sultano un dispaccio in cui diceva che era sempre animato da sentimenti di fedeltà verso il

Sultano, ma che l'agitazione della popolazione bulgara era divenuta così grande che egli, suo malgrado, aveva dovuto accettare la proclamazione del Regno.

Il Consiglio dei ministri decise di telegrafare a Ferdinando che, costituendo questo atto una violazione al trattato di Berlino, la Porta protesterà presso le potenze firmatarie, e, secondo la loro decisione, prenderà le misure del caso.

I ministri raccomandarono ai giornalisti turchi di tenere un linguaggio calmo per non eccitare la popolazione.

SOFIA, 6. — In seguito alla proclamazione della indipendenza e del Regno di Bulgaria una folla enorme ha fatto ieri sera entusiastiche ovazioni dinanzi al palazzo reale.

Il principe ereditario si è presentato alla finestra ed ha detto: «Mio padre, aiutato dalla nazione, ha compiuto un grande atto. Viva il Regno di Bulgaria!».

I dimostranti si sono recati poi dinanzi al monumento dello Czar liberatore.

L'esercito è stato vivamente applaudito.

SOFIA, 6. — Una folla di parecchie migliaia di persone con una musica militare ha fatto dimostrazioni dinanzi alle Agenzie diplomatiche delle grandi potenze.

SOFIA, 6. — Un manifesto pubblicato iersera dice che la proclamazione del principato unito nel 1885 alla Rumelia orientale come Regno indipendente è conforme ai desideri ed alla volontà della nazione ed esprime la speranza che le grandi potenze approveranno questa.

Il principe e i ministri lasciano Tirnovo per recarsi a Filippopoli.

Il rappresentante della compagnia delle ferrovie orientali ha dichiarato ieri al Governo Bulgaro che se fra tre giorni la ferrovia non fosse restituita, la compagnia domanderebbe 15,000 franchi di indennità per giorno.

SALONICCO, 6. — Il Comitato centrale Unione e progresso, comunica la seguente Nota:

Il Comitato centrale Unione e progresso, avvertito della decisione presa dalla Bulgaria di dichiararsi indipendente e dell'intenzione dell'Austria-Ungheria di impadronirsi della Bosnia Erzegovina, considera questi due avvenimenti come un attentato ai diritti della Turchia; protesta altamente in nome dell'umanità contro questa prova delle nuove disposizioni dei due paesi che portano un grave danno ad un paese in piena evoluzione verso la libertà e fa appello all'opinione pubblica europea contro tale attentato verso i diritti più sacri di una nazione.

VIENNA, 6. — Il *Correspondenz Bureau* pubblica: Le notizie dei giornali circa la pretesa mobilizzazione di uno o più corpi di armata austro-ungarici sono completamente infondate.

Finora nessuna misura simile è stata presa.

LONDRA, 6. — L'ambasciatore d'Italia, marchese di San Giuliano, ha avuto ieri un lungo colloquio col ministro degli affari esteri, sir E. Grey.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

5 ottobre 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	760.26
Umidità relativa a mezzodì	27.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 25 8.
	minimo 13 2.
Pioggia in 24 ore	—

5 ottobre 1908.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Gran Bretagna, minima di 771 sulla Polonia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, fino a 4 mm. in Val Padana; temperatura irregolarmente variata.

Barometro: livellato tra 764 e 766.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali al nord, vari altrove; cielo vario al sud con qualche pioggia, sereno altrove; alto Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dall'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 ottobre 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 0	18 0
Genova	sereno	calmo	26 8	17 9
Spezia	sereno	calmo	17 5	14 2
Cuneo	sereno	—	25 7	14 2
Torino	sereno	—	23 8	14 3
Alessandria	sereno	—	25 0	9 0
Novara	sereno	—	26 0	10 9
Domodossola	sereno	—	25 3	8 3
Pavia	sereno	—	27 4	8 9
Milano	sereno	—	26 5	13 3
Como	sereno	—	25 8	15 0
Sondrio	sereno	—	22 6	12 4
Bergamo	sereno	—	23 6	16 4
Brescia	sereno	—	23 7	13 6
Cremona	sereno	—	24 7	12 3
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	24 9	12 0
Belluno	sereno	—	22 2	10 3
Udine	sereno	—	26 3	14 0
Treviso	sereno	—	26 1	14 4
Venezia	1/4 coperto	calmo	24 0	15 0
Padova	sereno	—	24 3	12 2
Rovigo	sereno	—	24 9	10 2
Piacenza	sereno	—	24 7	11 2
Parma	sereno	—	26 0	14 3
Reggio Emilia	sereno	—	25 0	13 5
Modena	sereno	—	26 3	14 9
Ferrara	sereno	—	25 8	13 0
Bologna	sereno	—	25 7	17 7
Ravenna	sereno	—	26 2	12 5
Forlì	sereno	—	27 0	14 0
Pesaro	sereno	calmo	24 6	12 9
Ancona	sereno	calmo	24 0	14 0
Urbino	sereno	—	23 0	16 7
Macerata	sereno	—	24 0	17 1
Ascoli Piceno	sereno	—	26 0	15 5
Perugia	sereno	—	24 6	14 9
Camerino	sereno	—	22 0	13 9
Lucca	1/4 coperto	—	24 7	9 8
Pisa	sereno	—	27 0	9 4
Livorno	1/4 coperto	calmo	24 4	14 5
Firenze	sereno	—	28 6	11 2
Arezzo	sereno	—	24 6	12 8
Siena	sereno	—	25 8	15 2
Grosseto	sereno	—	28 8	11 0
Roma	sereno	—	26 7	13 2
Teramo	sereno	—	27 2	14 6
Chieti	sereno	—	22 8	12 8
Aquila	sereno	—	23 2	9 1
Agnone	sereno	—	19 5	12 2
Foggia	sereno	—	24 0	12 8
Bari	sereno	calmo	21 7	14 7
Lecce	nebbioso	—	23 5	13 8
Caserta	sereno	—	27 5	13 4
Napoli	sereno	calmo	25 2	17 8
Benevento	sereno	—	25 5	9 0
Avellino	sereno	—	22 9	9 8
Caggiano	sereno	—	20 3	10 8
Potenza	sereno	—	19 0	10 3
Cosenza	sereno	—	23 3	11 3
Tiriolo	3/4 coperto	—	20 3	9 4
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 0	16 0
Trapani	sereno	calmo	22 6	17 1
Palermo	sereno	calmo	25 7	12 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 0	17 0
Caltanissetta	sereno	—	19 7	14 3
Messina	1/4 coperto	calmo	24 5	16 5
Catania	sereno	legg. mosso	24 8	15 8
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	23 4	16 2
Cagliari	sereno	legg. mosso	26 0	16 0
Sassari	sereno	—	23 6	15 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*